

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana  
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo  
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza  
Servizi legali e contrattuali

---

## Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ – LE ALTRE NOVITÀ

Il D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018 nell'agosto scorso, ha introdotto, in campo lavoristico, alcune novità oltre a quelle più commentate (tempo determinato, somministrazione, lavoro occasionale e indennità in caso di licenziamento non giustificato).

Vediamo di seguito, e in sintesi, le principali:

- limiti alla delocalizzazione nel caso di aiuti di Stato;
- cessazione *split payment* per professionisti;
- compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della P.A.;
- novità per i Centri per l'impiego.

### Limiti alla delocalizzazione nel caso di aiuti di Stato

Per delocalizzazione, secondo il disposto *ex lege*, si intende il trasferimento di un'attività economica specificamente incentivata, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito. Ciò potrà essere attuato da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento.

Le imprese italiane ed estere, che operano in Italia, che abbiano ottenuto un aiuto di Stato legato all'effettuazione di investimenti produttivi, decadranno dal suddetto beneficio qualora delocalizzino l'attività economica svolta e interessata dall'aiuto, o anche una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione Europea, fatta eccezione per gli Stati aderenti allo SEE. Tale decadenza avverrà qualora tale delocalizzazione sia attuata entro i 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Tutto questo fatti salvi eventuali vincoli derivanti dai trattati internazionali. Oltre tale penalizzazione, verrà inoltre irrogata una sanzione amministrativa per una somma da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito.

Allo stesso modo saranno penalizzate le imprese, italiane o straniere, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati in Italia. Ciò avverrà se l'attività economica interessata, ovvero una sua parte, sarà delocalizzata presso un'unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del sito prescelto, sia che ciò avvenga in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti allo SEE. Anche in questo caso tale disposizione riguarderà i primi 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

Saranno i bandi delle Amministrazioni interessate all'erogazione degli aiuti di Stato a definire sia i tempi e le modalità di controllo, che quelle di restituzione del beneficio.

L'importo in restituzione sarà maggiorato di un interesse calcolato al Tur, vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di 5 punti percentuali. Le somme relative alle sanzioni irrogate saranno destinate al finanziamento di particolari contratti di sviluppo, per favorire la riconversione del sito produttivo in disuso, causa delocalizzazione.

Oltre al caso di delocalizzazione relativo a una più generica forma di aiuto di Stato, il D.L. prende in considerazione anche eventuali benefici erogati in base a una valutazione circa l'impatto occupazionale. In tali situazioni, in caso di delocalizzazione posta in essere nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, e che riduca in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio, l'azienda decadrà dal beneficio stesso, fatti salvi casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo. Se invece la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 10%, ma resti inferiore al 50%, il beneficio verrà ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

L'intento del Legislatore, inteso a penalizzare forme di aiuto di Stato potenzialmente richieste in maniera elusiva, appare del tutto chiaro. Le disposizioni, data la complessità e la delicatezza della materia, necessitano invece di una spiegazione amministrativa, che si auspica arrivi in maniera tempestiva.

### **Cessazione *split payment* per professionisti**

Come noto, nel caso di prestazioni di servizi operate da professionisti verso Amministrazioni pubbliche, ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009 (compresi: Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ovvero da Amministrazioni pubbliche o loro enti; società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche) o di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, operazioni per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai suddetti cessionari o committenti.

La notula professionale, finora, vedeva infatti esposta l'Iva da parte del professionista, mentre erano l'ente o la società beneficiari del servizio a trattenere e versare direttamente detto importo.

Il Decreto prevede che alle sopra citate operazioni, con precisione nel caso di compensi per servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, non sia più applicabile tale particolare disciplina.

La cessazione dello *split payment* si applica alle operazioni per le quali è stata o sarà emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del D.L., quindi a far data dal 14 luglio 2018.

### **Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della P.A.**

A mezzo del D.L. 145/2013, fu prevista la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò si rende possibile solo qualora la somma iscritta a ruolo risulti inferiore o pari al credito vantato. Una misura agevolativa per le imprese, sia pur gravata da un notevole carico burocratico ai fini del suo espletamento.

L'attuale D.L. prevede che tale forma di compensazione sia possibile anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

### **Novità per i Centri per l'impiego**

Su questo fronte, in un'ottica di potenziamento dei Cpi e delle c.d. politiche attive, viene previsto che le Regioni destinino una quota delle proprie facoltà di assunzione al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego; ciò al fine di garantirne la piena operatività.

Le modalità dell'intervento saranno stabilite in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.